



COMUNE DI VINCI
Provincia di Firenze

Regolamento per la istituzione della Consulta delle Associazioni e del nuovo Registro delle Associazioni

Approvato con deliberazione CC n. 8 del 28 Febbraio 2011,
dichiarata immediatamente eseguibile

In vigore dal 28/02/2011



CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1 Istituzione della Consulta.

1. Viene istituita, secondo quanto previsto dall'art. 28 c.6 dello Statuto comunale, la Consulta delle associazioni quale organismo di partecipazione all'azione amministrativa, con funzioni di proposta e consultazione sull'andamento dei servizi e delle attività del Comune nelle materie in cui operano le istanze dell'associazionismo, stimolando la partecipazione dei cittadini al governo della città, alla vita ideale, politica, sociale, culturale e amministrativa della comunità. La Consulta promuove e valorizza l'autonoma aggregazione dei cittadini su interessi diffusi.

2. La Consulta è costituita dalle associazioni iscritte nell'apposito Registro comunale, di cui al successivo art. 12, che abbiano formalmente dichiarato la volontà di farne parte.

Art. 2 Aree di intervento.

1. La Consulta potrà essere suddivisa in sezioni di lavoro che si occuperanno ciascuna di un'area di intervento.

Le aree di intervento individuate sono:

- a) Area del Socio-Sanitario le cui finalità sono: tutelare l'infanzia, la famiglia, gli anziani e i disabili; promuovere l'integrazione sociale, la solidarietà e il riconoscimento dei diritti civili; valorizzare la cittadinanza attiva e la partecipazione giovanile; facilitare e garantire l'accesso ai servizi sanitari degli utenti; promuovere la prevenzione e la sicurezza sociale;
- b) Area Culturale le cui finalità sono: valorizzare il patrimonio storico e artistico; favorire la realizzazione di iniziative culturali, turistiche e dello spettacolo; valorizzare le produzioni tipiche e il territorio;
- c) Area Ambientale le cui finalità sono: promuovere la tutela dell'ambiente, la cultura e le tradizioni locali; prevedere una continua sensibilizzazione al rispetto della natura particolarmente nei confronti dei giovani;
- d) Area dello Sport le cui finalità sono: favorire la pratica sportiva per tutte le età con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione (anziani e disabili).

Ogni associazione potrà fare parte di più aree di intervento.

La Consulta, una volta istituita, potrà proporre all'Amministrazione comunale la modifica del numero e dell'indirizzo strategico delle aree di intervento, coerentemente con le attività istituzionali dell'associazionismo rappresentato. Tale modifica non comporta la necessità di rivedere il presente regolamento.

Art. 3 Attribuzioni della Consulta.

1. Alla Consulta sono attribuite le seguenti funzioni, il cui esercizio è riservato all'autonoma iniziativa della Consulta stessa:

- a. formulazione di pareri sulla istituzione o dismissione di servizi, sulla scelta delle loro forme di gestione, sugli standard qualitativi e sulle tariffe applicate dal Comune;



- b. formulazione di pareri relativi alle proposte di modifica dello Statuto comunale e di altri atti comunali, limitatamente alle disposizioni che riguardano gli organismi di volontariato, le libere forme associative e le forme di gestione dei servizi di interesse dell'associazionismo;
- c. informazione sulla proposta del bilancio preventivo annuale e del piano pluriennale degli investimenti;
- d. convocazione di incontri periodici con le associazioni, anche suddivise per aree di intervento, per affrontare problematiche legate alla vita del mondo del volontariato e dell'associazionismo;
- e. promozione di iniziative di coinvolgimento degli appartenenti all'associazionismo e di informazione su tutti gli atti, i progetti, i servizi che riguardino le materie di interesse per le associazioni;
- f. formulazione di pareri relativamente alle istanze e petizioni che riguardino le materie di interesse dell'associazionismo;
- g. proposte di programmi congiunti di intervento (Comune, organizzazioni di volontariato e libere forme associative) al fine di meglio rispondere alle esigenze della collettività locale, con particolare riguardo ai soggetti che si trovino in situazioni di bisogno.

Art. 4 Informazione e consultazione.

1. Si riconosce nel diritto all'informazione un elemento fondamentale per la vita della Consulta.
2. L'Ufficio Segreteria trasmette al Presidente della Consulta l'ordine del giorno del Consiglio comunale. Alla Consulta vengono, inoltre, comunicati, da parte dei dirigenti dei vari settori, i riferimenti di ogni atto consiliare, di giunta e determinazioni dirigenziali riguardanti la gestione dei servizi, anche esternalizzati. Su richiesta del Presidente della Consulta, viene fornita ogni informazione in merito alla gestione dei servizi, in particolare sul numero degli utenti, sul tipo di prestazioni, sui requisiti d'accesso, sui costi, sulle tariffe, sulle entrate e sui risultati della gestione riguardanti i servizi attinenti gli interessi della Consulta.
3. La Consulta ha facoltà di effettuare sondaggi, consultazioni ed ogni altra iniziativa che ritenga opportuna per l'attivazione di forme di raccordo all'interno dell'area dell'associazionismo e tra questa ed enti pubblici e organizzazioni private.
4. I dirigenti ed i funzionari del Comune sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richieste dal Presidente della Consulta o dai Referenti delle sezioni di lavoro per area tematica. Sono inoltre tenuti a prestare alla Consulta ogni forma di collaborazione per quanto riguarda l'utilizzo di mezzi, strumentazioni e spazi di proprietà del Comune, servizi di segreteria, spedizione postale a carico del Comune, purché concordati con un congruo anticipo e nei limiti di stanziamento del bilancio e della loro effettiva disponibilità.
5. La Giunta comunale convoca la Consulta per informarla sulla programmazione annuale del bilancio e del piano pluriennale degli investimenti.

Art. 5 Organi della Consulta.

Sono organi della Consulta:



- l'Assemblea delle Associazioni
- il Comitato;
- il presidente;
- il vicepresidente;
- il segretario.

Art. 6 L'Assemblea.

L'Assemblea è composta da tutte le associazioni che, iscrivendosi al Registro delle Associazioni, hanno fatto richiesta di far parte della Consulta.

Viene convocata e presieduta dall'Assessore ai Servizi Sociali.

Nella sua prima seduta si dà atto della costituzione delle aree tematiche ed ognuna di queste elegge il proprio Referente a scrutinio segreto e a maggioranza relativa.

I Referenti così eletti formano il Comitato.

L'Assemblea elegge il Presidente del Comitato che potrà essere scelto anche al di fuori dei Referenti.

L'elezione del Presidente viene fatta a scrutinio segreto a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti. Se dopo due votazioni non si raggiunge la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due nominativi che ottengono il maggior numero di voti.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per la verifica del funzionamento e del lavoro svolto dalle sezioni tematiche e tutte le volte che sarà richiesto dal Comitato o dall'Amministrazione Comunale.

L'Ufficio Servizi Sociali svolge compiti di segreteria dell'Assemblea.

Art. 7 Il Comitato.

1. Il Comitato della Consulta è composto dal Presidente e da un Referente per ciascuna delle sezioni.

2. I Referenti delle sezioni:

- * non possono ricoprire la carica di consigliere o di assessore del Comune di Vinci;
- * non possono rappresentare più di una associazione aderente
- * non possono rappresentare la propria associazione in più di una sezione.

3. Il Comitato dura in carica per un periodo di tre anni.

4. Il Comitato concorda con l'amministrazione comunale l'assegnazione e l'utilizzo di una sede idonea.

Art. 8 Dimissioni, surrogazione e decadenza dei componenti del Comitato.

1. Ogni componente del Comitato può rinunciare alla carica con atto scritto, inviato al Presidente che ne informa il Comitato nella prima riunione utile.

2. I membri del Comitato che non intervengono alle sedute per quattro volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti, con decisione dei rispettivi organi, adottata a scrutinio palese e a maggioranza semplice, previa comunicazione scritta inviata all'interessato, cui viene concesso un termine di quindici giorni per fornire elementi giustificativi.



3. E', inoltre, motivo di decadenza il venir meno delle condizioni necessarie alla nomina, quali, a titolo esemplificativo: la perdita della rappresentatività dovuta alla dimissione dalla condizione di associato, a forme esplicite di intervenuta ricusazione o mancanza di fiducia da parte della base elettiva, il recesso dell'associazione di appartenenza alla adesione volontaria alla Consulta, l'assunzione di cariche istituzionali incompatibili con la condizione di componente la Consulta.

4. La surrogazione avviene secondo gli stessi criteri di nomina.

Art. 9 Insediamento del Comitato.

1. Il Comitato tiene la prima seduta entro trenta giorni dalla prima Assemblea delle associazioni.

2. Alla prima seduta del Comitato partecipa l'Assessore ai Servizi Sociali, senza diritto di voto.

3. Nella prima seduta si procede alla nomina del Vice Presidente. Il Vice Presidente può essere scelto anche al di fuori dei Referenti.

4. L'elezione del Vice Presidente viene fatta a scrutinio segreto a maggioranza semplice. Se dopo due votazioni non si raggiunge la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due nominativi che ottengono il maggior numero di voti.

5. Il Presidente ed il Vice Presidente non possono appartenere alla stessa sezione di lavoro.

6. Il Presidente provvede alla nomina del Segretario.

7. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario restano ordinariamente in carica sino allo scadere del Comitato.

8. Le sezioni di lavoro per area tematica che si costituiscono dopo la nomina della Consulta e l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, così come ogni altra associazione che faccia domanda di essere inserita nelle sezioni di lavoro per area tematica, devono accettare in forma scritta le rappresentanze elettive in carica.

Art. 10 Riunioni del Comitato

1. L'audizione della Consulta avviene almeno una volta l'anno, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, al fine di informarla in merito alle scelte programmatiche dell'Ente.

2. Il Comitato si riunisce anche:

- su iniziativa del Presidente o a richiesta di almeno due componenti il Comitato;
- dietro richiesta scritta di tutte le associazioni appartenenti ad un'area tematica, rivolta al Presidente e riportante le questioni all'ordine del giorno;
- su richiesta del Sindaco, del Consiglio comunale o delle Commissioni consiliari competenti per materia, per l'esame di problemi di interesse comunale o delle materie in cui operano le istanze dell'associazionismo.



3. Di ogni riunione viene redatto dal Segretario un verbale, che deve contenere i nomi dei presenti, riportare i temi oggetto della discussione, gli eventuali pareri deliberati, con i voti riportati, ed il resoconto sintetico della discussione. Il verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Copia di ogni verbale deve essere trasmessa al Servizio comunale di riferimento ed essere visionabile dalle associazioni aderenti, presso la sede del Comitato. La riunione è da ritenersi valida ad ogni effetto con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 11 Convocazione del Comitato.

1. La convocazione delle riunioni del Comitato è fatta in forma scritta, preferibilmente per via informatica, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data prevista per la seduta; e deve riportare l'ordine del giorno della riunione. La convocazione deve essere trasmessa :

- ai membri della Comitato;
- ai componenti la Giunta comunale;
- ai capigruppo del Consiglio comunale;
- per conoscenza al Servizio comunale di riferimento.

2. Alla riunione del Comitato possono partecipare, se invitati, consiglieri e assessori comunali, consulenti tecnici, funzionari comunali, privati cittadini, rappresentanti di associazioni anche non iscritte con finalità consultive e di apporto di conoscenze specifiche riguardo i temi oggetto della riunione.

REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 12 Istituzione del Registro comunale delle associazioni.

1. In applicazione dell'art. 28 c.2 dello Statuto comunale è istituito presso il Comune il "Registro comunale delle Associazioni" quale strumento di immediato riconoscimento dei destinatari degli istituti di partecipazione e valorizzazione previsti dallo Statuto.

2. Con riferimento alla natura giuridica delle Associazioni, il Registro comprende i seguenti distinti elenchi:

- a. Associazioni di volontariato;
- b. Associazioni di promozione sociale;
- c. Altre associazioni;
- d. Fondazioni, Comitati, Pro Loco.

Art. 13 Requisiti per l'iscrizione al Registro comunale delle Associazioni.

1. Sono iscritte, a richiesta, le Associazioni che sono in possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente aventi sede o recapito nel territorio comunale, la cui attività è regolarmente espletata da almeno sei mesi.

2. Sono iscritte di diritto, a richiesta, le Associazioni già comprese nei Registri a valenza nazionale, nei Registri della Regione Toscana e della Provincia di Firenze, aventi sede o recapito nel territorio comunale.



3. Possono essere iscritte anche associazioni che, pur non avendo sede né recapito nel territorio comunale, esplicano la propria attività a livello zonale oppure hanno fra i propri aderenti soggetti che hanno sede nel Comune di Vinci.

Art. 14 Iscrizione al Registro comunale delle Associazioni e permanenza.

1. L'iscrizione al Registro comunale è un atto volontario. Il procedimento si conclude con uno specifico provvedimento del Dirigente o Funzionario comunale preposto, entro un termine massimo di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta, salvo formali interruzioni atte a consentire l'eventuale integrazione della documentazione prescritta.

2. La domanda di iscrizione, indirizzata al Sindaco, sottoscritta da soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a. copia dell'Atto costitutivo, registrato a termini di legge;
- b. copia dello Statuto, registrato a termini di legge;
- c. indicazione della sede legale e della sede operativa. Per organizzazioni a rilevanza sovracomunale occorre indicare anche il recapito locale;
- d. elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative alla data dell'istanza;
- e. relazione dettagliata dell'attività svolta sul territorio, gli scopi e le modalità di attuazione di questi ultimi, riguardante almeno un periodo di 6 mesi immediatamente antecedente la richiesta d'iscrizione ed eventuale documentazione aggiuntiva, ritenuta utile allo scopo;
- f. per le sezioni locali di Associazioni nazionali, regionali, provinciali: documentazione dell'Organo Centrale competente, che attesti l'autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale della Sezione stessa nell'ambito della propria pertinenza territoriale;
- g. per le Associazioni di cui al comma precedente: indicazione degli estremi del provvedimento di iscrizione al Registro nazionale, regionale o provinciale, ovvero copia dello stesso.

Quanto dichiarato e documentato dal rappresentante legale si intende effettuato ai sensi e con le responsabilità di cui al n. DPR 445/2000. Il Comune, nell'ambito dell'istruttoria, si riserva il diritto di reperire ulteriori dati conoscitivi. Contro il diniego dell'iscrizione è possibile, entro il termine di quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento, presentare istanza di riesame al Sindaco, il quale risponde in merito entro i trenta giorni successivi alla presentazione della istanza.

3. Salvo l'intervento di normative e provvedimenti di Organi superiori che dispongano diversamente, l'iscrizione al Registro comunale delle Associazioni è da considerare a tempo indeterminato.

4. Con decorrenza biennale, ogni Associazione iscritta, a mezzo del proprio rappresentante legale, è tenuta a dichiarare formalmente la sussistenza dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, che consentono la permanenza dell'iscrizione al Registro comunale.

Ogni Associazione iscritta è tenuta, entro un termine massimo di trenta giorni dal verificarsi dell'evento, a comunicare all'Ufficio comunale di riferimento eventuali modifiche agli elementi dichiarati, unitamente a copia degli atti adottati in merito. L'omissione, se non validamente motivata, comporta la cancellazione d'ufficio dal



Registro.

5. La cancellazione dal Registro comunale delle Associazioni è disposta con atto motivato del Dirigente o Funzionario comunale di riferimento, che deve essere comunicato all'Associazione interessata presso la sede legale ovvero, in caso di impossibilità, al legale rappresentante. Le cause della cancellazione sono:

- a. recesso formale della stessa Associazione iscritta;
- b. riscontro da parte del Comune della perdita di uno o più dei requisiti essenziali per l'iscrizione, ovvero di gravi disfunzioni nello svolgimento della attività che determinano il venir meno delle condizioni di legge per il riconoscimento;
- c. mancata risposta alla richiesta di verifica/revisione periodica del permanere dei requisiti;
- d. mancata comunicazione formale delle modifiche intervenute.

La procedura di cancellazione, attivata per i motivi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), può avvenire solo dopo l'inoltro di apposito preavviso con cui si comunicano formalmente all'Associazione i motivi che comportano la cancellazione, contenente la diffida, con termine perentorio non inferiore a quindici giorni, per il ripristino delle condizioni necessarie ovvero, quando ricorre il caso, per l'invio delle controdeduzioni.

Art. 15 Informazione e consultazione.

1. Le Associazioni iscritte al Registro comunale possono ottenere informazioni sugli atti amministrativi, convenzioni, regolamenti, tariffe di servizi comunali e dati riguardanti l'utenza. L'informazione richiesta deve avere attinenza con l'attività istituzionale esercitata dall'Associazione. Le Associazioni iscritte al Registro comunale che aderiscono alla Consulta delle Associazioni hanno la facoltà di ottenere le medesime informazioni, anche a mezzo della Consulta stessa. Sono escluse le informazioni la cui divulgazione è limitata per legge, in quanto coperte da segreto o la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, o impedire od ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

2. L'Amministrazione comunale, specialmente nell'ambito della predisposizione di atti di particolare rilievo sociale ed istituzionale, si riserva di consultare le Associazioni iscritte al Registro comunale in tutte le materie attinenti le loro attività ed interessi, scegliendo, come organo privilegiato, la Consulta delle Associazioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano se compatibili con le norme di legge regolanti lo specifico procedimento di formazione dell'atto, anche in relazione ai termini da queste stabiliti.

Art. 16 Interventi di sostegno.

1. Il Comune favorisce lo sviluppo e l'attività dell'associazionismo mediante interventi che consistono, di norma, nella messa a disposizione di beni, servizi, strutture ed altri mezzi strumentali per il raggiungimento delle loro finalità.

2. Le forme di sostegno, di qualunque entità e caratteristica, sono concesse in base alle disposizioni contenute nell'apposito Regolamento comunale, il quale stabilisce i criteri



e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici comunque denominati, nonché forme di sostegno e di collaborazione dei servizi comunali.

3. Le associazioni destinatarie degli interventi di sostegno di cui al presente articolo devono trasmettere, a conclusione dell'intervento, una relazione sull'attività svolta e sull'effettiva utilizzazione dei beni, servizi, strutture o altri mezzi forniti dall'Amministrazione, secondo i termini e le modalità disposte nell'apposito Regolamento comunale di cui al comma 2.

Art. 17 Pubblicità e trasparenza.

Un apposito spazio del sito internet del Comune di Vinci sarà dedicato alle associazioni iscritte nel Registro. Le associazioni potranno utilizzarlo per pubblicizzare le loro iniziative. Nello stesso spazio saranno rese pubbliche le forme di sostegno concesse annualmente dall'Amministrazione Comunale alle singole associazioni.



INDICE

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI	2
ART. 1 ISTITUZIONE DELLA CONSULTA.	2
ART. 2 AREE DI INTERVENTO.	2
ART. 3 ATTRIBUZIONI DELLA CONSULTA.	2
ART. 4 INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE.	3
ART. 5 ORGANI DELLA CONSULTA.	3
ART. 6 L'ASSEMBLEA.	4
ART. 7 IL COMITATO.	4
ART. 8 DIMISSIONI, SURROGAZIONE E DECADENZA DEI COMPONENTI DEL COMITATO.	4
ART. 9 INSEDIAMENTO DEL COMITATO.	5
ART. 10 RIUNIONI DEL COMITATO	5
ART. 11 CONVOCAZIONE DEL COMITATO.	6
REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI	6
ART. 12 ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.	6
ART. 13 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.	6
ART. 14 ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E PERMANENZA.	7
ART. 15 INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE.	8
ART. 16 INTERVENTI DI SOSTEGNO.	8
ART. 17 PUBBLICITÀ E TRASPARENZA.	9